



CITTA' DI MESSINA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Sezione Ricerche, Studi, Formazione e Statistica

Tel. 0907723782 - Fax 090674115 - E-mail sezionestudipm@comune.messina.it

Prot.n°2015/300

Messina, lì 02/01/2015

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 261 del 24.12.2014 . Utilizzo animali in spettacoli ed intrattenimenti.

AI RESPONSABILI SEZIONI
REPARTI NUCLEI
LORO SEDE

Si trasmette copia dell'ordinanza sindacale in oggetto per quanto di competenza, con preghiera di ampia diffusione a tutto il personale.



Il Responsabile
Commissario P. M. ZULLO dott. Angelo

Allegati: Ordinanza sindacale n. 261 del 24.12.2014;

Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.



COMUNE DI MESSINA

AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITA'

PT. AUTOGRAFO AL N. 261
24 DIC 2014
IL CAPOUFFICIO

Ordinanza n. _____

del _____

OGGETTO: ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI

IL SINDACO

VISTO l'art.1 del R.D. n.611 del 12/06/1913 sulla protezione animali;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D.1265 del 27/07/1934;

VISTI il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;

VISTO il D.P.R. 320 del 08/02/1954 (*Regolamento Polizia Veterinaria*);

VISTA la L.337 del 18 Marzo 1968, "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*";

VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: "*ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto*", e all'art. 10 "*nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale*";

VISTO l'art.3 del DPR 31/03/1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTO il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;

VISTA la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

VISTA la Convenzione Europea di Strasburgo del 13/11/1987 per la protezione degli animali di compagnia;

VISTA la L.689 del 21/11/1981;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n.29 del 05/11/1990 "*Animali selvatici ed esotici in cattività — Vigilanza Veterinaria Permanente*"

VISTA la L.266/91 (*Legge quadro sul volontariato*)

VISTA la L.281 del 14/08/1991 (*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*);

VISTA la L.150 del 07/02/1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington come modificata dal D.L. n.2 del 12/01/1993, coordinato con legge di conversione n.59 del 13/03/1993, con la quale lo Stato Italiano ha regolamentato il traffico internazionale di specie selvatiche di animali;

VISTO il D.Lgs.vo 532 del 30/12/1992 modificato dal D.Lgs.vo 388 del 20/10/1998 (attuazione della Direttiva CEE 95/29 in materia di protezione animali durante il trasporto);

VISTA LA L.473 del 22/11/1993 recante "*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*" che costituisce l'art.727 del Codice Penale;

VISTO il D.Lgs.480 del 13/07/1994;

VISTO il D.M. 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione;

VISTA la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "*Nuovi interventi in campo ambientale* "

VISTO il DPGR del 04/03/1999 n.1 (*Regolamento di attuazione delle L.281, 21 e 35*);

VISTA la Circolare n.559 del 20/12/1999;

VISTE le *Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti* 2006, così come modificate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2006, emanate con il fine di:

- Fornire specifici criteri di detenzione degli animali da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano forme di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- Verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali per soddisfare esigenze etologiche;
- Consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

PRESO ATTO

CHE la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;

DELLA CARENZA di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

CHE per le specie esotiche non elencate nelle *"Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti"* non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;

VISTO il D.Lgs.267 del 18/08/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*)

VISTA la Circolare n.5 del 14/05/2001 del Ministero della Sanità (*attuativa della L.281/91*)

VISTO il D.P.C.M. del 28/02/2003;

VISTO il Regolamento 2003/998/CE del 26/05/2003;

VISTA la L.189 del 20/07/2004 (*disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*), che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;

VISTO il D.M. del 23/03/2007;

VISTO l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

VISTO l'art.823 del Codice Civile che attribuisce all'Autorità Amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del Demanio Pubblico;

VISTO l'art.672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali);

VISTO l'art.638 del Codice Penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui);

VISTO il vigente Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP);

CONSIDERATO che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale;

RAVVISATA la necessità di tutelare tutte le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

ORDINA

- 1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali, in particolare quelli appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti che rispondano ai requisiti previsti dalle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 2006 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 2 Fermo restando quanto stabilito dall'art.1, recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES 2006 in merito alla detenzione di specie, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali il cui modello gestionale è compatibile con la detenzione in una struttura mobile;
- 3 Fatti salvi i superiori divieti e quelli previsti dalle vigenti norme e regolamenti, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Messina con al seguito animali, in particolare appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b. Assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
 - c. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - d. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - e. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
 - f. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - g. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - h. Assicurare che gli spazi a disposizione degli animali siano corrispondenti alle misure minime richieste e/o conformi alle richieste di legge.

In deroga al divieto di cui al precedente Art.1 è consentita l'esposizione degli animali di cui all'Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

- 4 La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate nei termini prescritti dal Regolamento Cosap;
 - b. L'attendamento nel Comune di Messina è condizionato dal parere del competente Dipartimento Ambiente e Sanità – Sportello tutela animali, allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
 - piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
 - copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art.6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

DISPONE

CHE le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In sede di sopralluogo preventivo, presso l'area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate

prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta da parte del Dipartimento Ambiente e Sanità e pertanto la concessione, nel caso di terreno comunale, da parte del Dipartimento Demanio e Patrimonio. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al Comune, se i termini lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;

CHE, fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario dell'ASP, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle Guardie zoofile volontarie che opereranno con il coordinamento dello Sportello della Tutela degli Animali del Comune di Messina;

CHE l'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

CHE il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

CHIUNQUE vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- a) che della presente Ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso l'Albo Pretorio del Comune ed il sito istituzionale del Comune, in modo che i Cittadini possano prenderne visione;
- b) che la presente Ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza a:
 - Assessorato Regionale Igiene e Sanità - Piazza Ottavio Ziino 24 - 90145 Palermo
 - ASP di Messina - via La Farina - 98100 Messina
 - Commissione Comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo
 - Dipartimento Demanio Patrimonio ed Espropriazioni
 - Comando Polizia Municipale del Comune di Messina - Nucleo Decoro Urbano - SEDE
 - Comando Polizia Provinciale di Messina
 - Comando Corpo Forestale Regione Sicilia
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Messina
 - Comando Provinciale Polizia di Stato di Messina
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina
 - Prefettura di Messina
 - Area Tecnica - Dipartimento Ambiente e Sanità - Palazzo Weigert - via Argentieri 14 - SEDE

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Palana)

IL SINDACO
Prof. Renato Accorinti

IL DIRIGENTE
(Ing. Domenico Signorelli)

Allegato: "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 19 aprile 2006 approvate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Sez. Stud.
v. d. Valgazione e
Tutto il personale

Da "dipartimentosanitaambiente" <dipartimentosanitaambiente@pec.comune.messina.it>
"AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5" <protocollogenerale@pec.ausl5.messina.it>, "GUARDIA DI
FINANZA MESSINA SEZIONE OPERATIVA" <me1030000p@pec.gdf.it>, "POLIZIA MUNICIPALE
MESSINA" <poliziamunicipale@pec.comune.messina.it>, "PREFETTURA DI MESSINA"
<protocollo.prefme@pec.interno.it>, "Provincia Regionale" <protocollo@pec.prov.me.it>,
A "COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MESSINA" <tme29607@pec.carabinieri.it>, "Corpo Guardia
Forestali" <irfme.foreste@regione.sicilia.it>, "DIPARTIMENTO DEMANIO"
<dipartimento.demanio@certmail.regione.sicilia.it>, "Dott.ssa Lucia Borsellino"
<comunicaresalute@regione.sicilia.it>, "Provincia Regionale" <protocollo@pec.prov.me.it>,
"questore.me@pecps.poliziadistato.it" <questore.me@pecps.poliziadistato.it>

Data martedì 30 dicembre 2014 - 17:27

Ordinanza sull'utilizzo di animali in spettacoli ed intrattenimenti n.261 del 24/12/2014

In allegato si trasmette l'Ordinanza Sindacale n.261 del 24/12/2014 relativa all'uso di animali in spettacoli ed intrattenimenti.

Allegato(i)

301823 301214 OS CIRCHI.pdf (694 Kb)
CITES linee guida mantenimento animali circhi e mostre itineranti.pdf (127 Kb)

31 DIC 2014

301929

KB

Stampato solo il I file allegato.

Il II (CITES linee guida) è allegato solo
31/12/2014



CITTA' DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITA'

Prot. 301823

Messina, 30 DIC, 2014

Assessorato Regionale Igiene e Sanità
Piazza Ottavio Ziino 24 - 90145 Palermo

ASP di Messina
via La Farina - 98100 Messina

Commissione Comunale di vigilanza
dei locali di pubblico spettacolo di Messina

Dipartimento Demanio Patrimonio ed Espropriazioni
Via Aurelio Saffi Is.88

Comando Polizia Municipale del Comune di Messina
Nucleo Decoro Urbano

Comando Polizia Provinciale di Messina

Comando Corpo Forestale Regione Sicilia

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Messina

Comando Provinciale Polizia di Stato di Messina

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina

Prefettura di Messina

C.E.D. Palazzo Zanca
Piazza Unione Europea

Oggetto: **ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI**

In allegato alla presente, per opportuna trasparenza, pubblicità degli atti e per gli atti di competenza, si trasmette copia dell'Ordinanza Sindacale in oggetto n.261 del 24/12/2014.



IL DIRIGENTE

Domenico Signorelli